PROVINCIA DI IMPERIA

PIANO DELL'AREA OMOGENEA IMPERIESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI

(art. 14 della L.R. 1/2014, così come modificata dalla L.R. 12/2015 e dalla L.R. 20/2015)

ALLEGATO 1 – INQUADRAMENTO NORMATIVO

REVISIONE FINALE

GENNAIO 2018

SETTORE AMBIENTE - PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA

UFFICIO Segreteria Tecnica Provinciale Comitato d'Ambito rifiuti:

Dott. Gian Franco Grosso

Geom. Giovanpietro Assante di Cupillo

Con la collaborazione:

Ing. Alessandra Camesasca

INDICE

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 4
1.1 Normativa Comunitaria 4
1.2 Normativa nazionale 4
1.2.1 D.Lgs 152/06 e s.m.i. 4
1.2.2 Decreto Direttoriale Ministero dall'Ambiente 7/10/2013 11
1.2.3 D.Lgs n. 49/14 13
1.2.4 L. n. 221/15 14
1.2.5 D.Lgs n. 50/2016, D.M. 24 maggio 2016 15
1.3 Normativa regionale 16
1.3.1 Piano Regionale dei rifiuti 16
1.3.2 D.G.R. n. 1457/14 18
1.3.3 L.R. n. 1/2014, così come modificata dalla L.R. n. 12/2015 20
1.3.4 L.R. n. 20/15 22
1.4 Normativa provinciale 23
1.4.1 D.G.P. n.359 del 22/10/2010 23
1.4.2 Decreto del Presidente della Provincia n. 67 del 18/11/2015 24

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nel presente allegato vengono riportati i principali riferimenti normativi riguardanti la gestione dei rifiuti urbani nel panorama comunitario, nazionale, regionale e provinciale, in relazione alle tematiche trattate nel prosieguo del presente Piano.

1.1 Normativa Comunitaria

Il principale riferimento normativo comunitario è la Direttiva UE 2008/98 CE, che stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell'Unione europea (UE), al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana, attraverso l'introduzione di adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, volte a ridurre le pressioni sulle risorse e a migliorare il loro uso.

Con tale Direttiva, in via prioritaria:

1. viene stabilita la gerarchia dei rifiuti: prevenzione o riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero. I sistemi di smaltimento in discarica assumono pertanto un ruolo esclusivamente residuale;
2. viene ribadito il principio «*chi inquina paga*», per cui il produttore iniziale di rifiuti deve sostenere i costi di gestione degli stessi;
3. si introduce il concetto di «*responsabilità estesa del produttore*». Tale misura può includere l'accettazione, da parte del produttore, dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti;
4. si introducono obiettivi di riciclaggio e di recupero da raggiungere entro il 2020 per i rifiuti domestici;
5. si sancisce l'obbligo a carico delle autorità nazionali competenti di elaborare piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione degli stessi.

1.2 Normativa nazionale

1.2.1 D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Il documento normativo di riferimento per la gestione dei rifiuti è la parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", di cui si riportano i principi salienti, assunti come riferimento per la redazione del presente Piano d'Area.

Disposizioni generali

Il decreto disciplina la gestione dei rifiuti in attuazione delle Direttive Comunitarie, in particolare della Direttiva 2008/98/Ce, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute dell'uomo, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.

Tale gerarchia stabilisce un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, garantendo il miglior risultato complessivo tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticità economica. Nel rispetto delle suddette priorità, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con precedenza rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia (art. 179).

Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio le Regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità agli obiettivi. Le autorità competenti realizzano entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica, vetro, e, ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a. entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro proveniente da nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
b. entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero materiale, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso.

Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse (art. 181).

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità di tecnica ed economica di effettuare le operazioni di recupero di cui all'art. 181.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano (art. 182).

La normativa prevede principi di autosufficienza e prossimità di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non differenziati, che devono essere attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a. realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b. permettere lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c. utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica (art. 182 bis).

Particolare attenzione viene poi posta alla gestione dei rifiuti organici, per i quali è stabilita la raccolta separata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma Uni En 13432-2002. A tal fine le autorità competenti adottano misure volte a incoraggiare:

a. la raccolta separata dei rifiuti organici;
b. il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
c. l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente (art. 182-ter).

Viene quindi chiarito tutto ciò che è classificato come rifiuto urbano, ossia:

a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) (art. 184).

Pertanto la gestione dei rifiuti urbani, definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni (art. 183), dovrà riguardare tutte le suddette tipologie.

Competenze

Rientrano tra le competenze dello Stato:

- le funzioni di indirizzo e coordinamento;
- la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
- l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;
- l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, sia per le sostanze impiegate nei prodotti base, sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
- l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi dei rifiuti;
- l'indicazione delle tipologie e delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

l'individuazione delle misure e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti e il loro impiego da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

- l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione rifiuti;
- l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (art. 195).

Rientrano tra le competenze delle Regioni:

- la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le Province, i Comuni e le Autorità d'Ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
- l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l'adozione delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il loro fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo (art. 196).

Per quanto attiene le competenze delle Province in materia di rifiuti è necessario contemperare le norme del D.Lgs. 152/2006 con la Legge nazionale di riforma delle Province stesse, c.d. "Legge del Rio", cui vanno affiancate le rispettive Leggi Regionali di riordino. Per la Liguria vale quanto stabilito con la L.R. n. 1/2014 e s.m.i.

I Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di

privativa. I Comuni inoltre concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (art. 198).

Servizio di gestione integrata dei rifiuti

Le Regioni, sentite le Province e i Comuni, predispongono i Piani Regionali di gestione dei rifiuti, che costituiscono il riferimento pianificatorio per l'attuazione di sistemi di gestione di rifiuti conformi agli obiettivi del Decreto. Tali piani comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico di competenza, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni del Decreto (art. 199).

In ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni Comune, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a. almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
b. almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
c. almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui non siano conseguiti tali obiettivi minimi, è applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei Comuni (art. 205).

Gestione degli imballaggi

E' disciplinata la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il

funzionamento del mercato. Tale disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita (art. 217).

L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si uniforma ai seguenti principi generali:

a. incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
b. incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c. riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
d. applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati (art. 219).

Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio "*chi inquina paga*", nonché la cooperazione degli stessi secondo i principi della "*responsabilità condivisa*", l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio prevede l'individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato (art. 219).

La Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti (art. 222).

Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, denominato Conai (art.224).

Sono fissati i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:

- 60% in peso per il vetro;
- 60% in peso per la carta e il cartone;
- 50% in peso per i metalli;
- 26% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica;
- 35% in peso per il legno (all.E).

1.2.2 Decreto Direttoriale Ministero dall'Ambiente 7/10/2013

In attuazione a quanto disposto dall'articolo 180 del D.lgs. n. 152/2006, il Ministero dell'Ambiente, con Decreto Direttoriale del 7 ottobre 2013, ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei rifiuti.

Lo scopo del Programma è dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Poiché la produzione totale dei rifiuti è legata a fattori socioeconomici, è stato scelto di utilizzare come indicatore per gli obiettivi del Programma la produzione di rifiuti rapportata all'andamento del Prodotto Interno Lordo.

Il Programma fissa i seguenti obiettivi di prevenzione da raggiungere al 2020 rispetto ai valori del 2010:

- riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL;
- riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL;
- riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL.

Nella redazione del Programma sono state innanzitutto considerate una serie di misure di carattere generale che possono contribuire in misura rilevante al successo delle politiche di prevenzione nel loro complesso, quali:

- produzione sostenibile, con cambiamenti nei modelli di produzione e nella progettazione dei prodotti attraverso interventi sulle modalità organizzative e produttive dei settori industriali e del design dei prodotti;
- Green Public Procurement, con l'introduzione nelle procedure di acquisto e nei bandi pubblici da parte della Pubblica Amministrazione di criteri di selezione e valutazione di carattere ambientale che, pur assicurando la libera concorrenza, garantiscono l'acquisto di prodotti/servizi preferibili dal punto di vista ambientale;
- riutilizzo, con la promozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti;
- informazione, sensibilizzazione ed educazione, tramite campagne di comunicazione e la creazione di un portale istituzionale dedicato alla prevenzione;
- strumenti economici, fiscali e di regolamentazione, quali, ad esempio, l'applicazione della tariffazione puntuale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani, la modulazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, fiscalità premiante per processi produttivi ambientalmente sostenibili e a minor produzione di rifiuti;
- promozione della ricerca, supportando progetti di ricerca volti a sviluppare strumenti e politiche di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti.

Sono poi previste misure specifiche per flussi prioritari di prodotti/rifiuti che possono essere individuati tra quelli più rilevanti dal punto di vista quantitativo oppure tra quelli più suscettibili di essere ridotti facilmente e in modo efficiente, quali:

- rifiuti biodegradabili, tramite la valorizzazione dei sottoprodotti dell'industria alimentare, la distribuzione delle eccedenze alimentari della grande distribuzione organizzata, la promozione della filiera corta, la promozione della certificazione di qualità ambientale per i servizi alimentari (ristorazione, hotel, catering, bar), riduzione degli scarti alimentari a livello domestico;
- rifiuti cartacei, tramite la riduzione della posta indesiderata, la dematerializzazione della bollettazione e di altri avvisi, la riduzione del consumo di carta negli uffici;
- rifiuti di imballaggio, tramite la diffusione della vendita di prodotti sfusi e la promozione del consumo di acqua pubblica;

- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tramite la progettazione di apparecchiature più durevoli o più facilmente riparabili e/o riutilizzabili nonché la creazione di centri per la riparazione ed il riutilizzo.

1.2.3 D.Lgs n. 49/14

Tale norma detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e dalla gestione dei rifiuti da esse generati (RAEE).

Viene inoltre riportata la definizione di RAEE "domestici", ossia quei rifiuti originati dai nuclei domestici nonché quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. Pertanto i rifiuti delle AEE che potrebbero essere utilizzati sia in ambito domestico che da altri utilizzatori, cosiddetti "dual use", sono considerati RAEE domestici, quindi urbani, e come tali devono essere gestiti (art. 4).

I produttori hanno l'obbligo di conseguire obiettivi minimi di recupero e riciclaggio per i RAEE derivanti dagli AEE immessi sul mercato, attraverso l'adesione a sistemi di gestione individuali o collettivi operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale (art. 8).

Al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e al fine di garantire il raggiungimento gli obiettivi di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, i Comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza, in ragione della densità di popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE domestici e l'accessibilità ai centri di raccolta, consentendo ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica, di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento dei rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE (art. 12).

Dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:

- fino al 31/12/15 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari a 4 kg/anno/ab;

- dal 1°gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 45%, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta di cui al successivo punto;
- al 1°gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o, in alternativa, deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale (art. 14).

Al gestore del servizio pubblico di raccolta spetta l'obbligo di informare gli utilizzatori finali ai consumatori circa:

- le misure adottate dalla Pubblica Amministrazione affinché gli utenti finali contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad agevolare il processo di trattamento degli stessi;
- il ruolo degli utilizzatori finali nelle preparazione per il riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE (art. 26).

1.2.4 L. n. 221/15

La Legge 221/15 sulla "Green Economy", le cui disposizioni sono in vigore dal 2 febbraio 2016, è un provvedimento di riforma trasversale in materia di tutela ambientale. In merito al comparto rifiuti, le misure salienti contenute nel provvedimento sono le seguenti:

Obiettivi di raccolta differenziata ed ecotassa

Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, il tributo per il deposito dei rifiuti in discarica è modulato in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata raggiunta rispetto agli obiettivi di Legge, secondo la seguente tabella (art. 32):

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

Tab. 1.2.4.1: Riduzione del tributo speciale

Compostaggio domestico

Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani (art. 37).

Rifiuti prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni

I Comuni provvedono ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo. E' vietato l'abbandono dei mozziconi sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi (art. 40).

1.2.5 D.Lgs n. 50/2016, D.M. 24 maggio 2016

Con il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Testo Unico in materia di appalti pubblici, in vigore dal 19 aprile 2016, viene assegnato un ruolo significativo agli "appalti verdi", prevedendo l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d'asta, abrogando quanto già previsto in materia dalla L. 221/2015 (art.34).

Con il successivo D.M. 24 maggio 2016, è stato disciplinato l'incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le

clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per una serie di affidamenti, tra cui i servizi di gestione dei rifiuti urbani (art. 1 c.1).

L'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini ivi indicati:

- il 62% dal 1° gennaio 2017;
- il 71% dal 1° gennaio 2018;
- l'84% dal 1° gennaio 2019;
- il 100% dal 1° gennaio 2020 (art. 2).

Fino alla data del 31 dicembre 2016 le Amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM (art. 3).

1.3 Normativa regionale

1.3.1 Piano Regionale dei rifiuti

Con la delibera del Consiglio Regionale n. 14 del 25 marzo 2015 è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Liguria.

La sezione dedicata ai rifiuti urbani contiene gli indirizzi e le strategie volti al raggiungimento degli obiettivi normativi.

A tal fine i principali obiettivi della pianificazione al 2020 sono così riassumibili:

1. promozione della riduzione dei rifiuti prodotti, puntando ad un – 12% rispetto al dato del 2012. Le azioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo sono:
   - incentivo alla diffusione del GPP (Acquisti verdi);
   - sviluppo della pratica del compostaggio domestico e di comunità;
   - azioni per la riduzione di specifiche tipologie di rifiuti (es. accordi per riutilizzo di prodotti alimentari);
   - iniziative per la diffusione della cultura della prevenzione;
   - supporto ad attività e processi produttivi orientati ad una minor produzione di rifiuti da imballaggio dei prodotti;

2. sviluppo di sistemi efficienti di raccolta differenziata, traguardando l'obiettivo del 65%. Le azioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo sono:
   - diffusione di sistemi di raccolta domiciliare delle frazioni riciclabili e del secco residuo;
   - potenziamento e condivisione della rete di infrastrutture pubbliche di primo conferimento della RD;
   - supporto alla realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica;
   - supporto alla applicazione di sistemi di tariffazione puntuale;
   - approvazione misure finalizzate a rendere omogenee le modalità di organizzazione della raccolta differenziata, anche tramite l'adozione di standards su attrezzature dedicate;

3. sviluppo di condizioni di effettivo recupero del rifiuto differenziato. Le azioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo sono:
   - sviluppo, anche in accordo con Conai, di sistemi di tracciabilità e rendicontazione sul fine vita rifiuti differenziati;
   - supporto alla creazione in Liguria di attività produttive connesse alle filiere del recupero;

4. potenziamento dei sistemi di trattamento della frazione umida, prioritariamente con impianti di digestione anaerobica; promozione del trattamento biologico dell'indifferenziato. Le azioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo sono:
   - individuazione e realizzazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto;
   - limitazione a realizzazione nuove discariche ed ampliamenti delle esistenti in funzione di servizio ai sistemi individuati;
5. delimitazione bacini di raccolta e gestione omogenei a carattere intercomunale. Le azioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo sono:
   - definizione, tramite il Piano d'Area, del perimetro e delle modalità operative per la costituzione di bacini territoriali omogenei per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani.

Per quanto riguarda lo scenario impiantistico della provincia di Imperia, il piano prevede che per soddisfare il trattamento dei rifiuti prodotti sul territorio per il 2020 possano essere sufficienti:

- 1 impianto di trattamento meccanico/biologico per tutti i comuni della provincia;
- 1 impianto di digestione anaerobica per comuni vicinali alle aree con alta produttività sopra i 50 t/Km2 anno;

- da 20 a 46 Impianti di compostaggio di prossimità per i comuni entroterra con bassa produttività;
- 1 discarica di servizio.

Ad oggi nella provincia di Imperia è in fase di elaborazione uno studio per la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti, che risulta conforme allo schema previsto nel Piano Regionale e che contempla la realizzazione e l'utilizzo di una annessa discarica di servizio.

1.3.2 D.G.R. n. 1457/14

Tale normativa disciplina il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e le modalità operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti, devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono contemporaneamente ai seguenti requisiti:

- essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui alla Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, tramite attribuzione di uno dei Codici CER di cui all'allegato 2 o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione del Regolamento Comunale, secondo criteri qualitativi e quantitativi;
- essere raccolti o gestiti dal gestore del servizio pubblico direttamente o tramite ditta convenzionata con il gestore stesso;
- rientrare nel regime di tassazione previsto per i rifiuti urbani (TARI) ovvero essere gestiti tramite servizio specifico, sulla base di convenzione con il gestore del servizio pubblico o con ditta convenzionata con il gestore stesso;
- essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani, raggruppati in frazioni merceologiche omogenee ed avviati al recupero od a corretto trattamento.

Ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 152/06, la percentuale di raccolta differenziata è data dal rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni

merceologiche raccolte in maniera differenziata destinate al recupero, o a corretto smaltimento, e la quantità dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, in base alla seguente formula:

$$\% \text{ raccolta differenziata} = \frac{\sum \text{RD} - S}{\text{RTOT}} \times 100$$

dove:

$\sum$ RD = somma di tutte le frazioni di Raccolta Differenziata, compreso il compostaggio domestico, e di talune tipologie di rifiuto di provenienza domestica pericolose e non, espressi in tonnellate;

S = somma degli scarti, espressi in tonnellate, provenienti da operazioni di selezione e trattamento, con riguardo a ingombranti, multimateriale e spazzamento;

RTOT= quantità totale di rifiuti urbani raccolti (rifiuti raccolti in maniera differenziata al lordo degli scarti + rifiuti raccolti in maniera indifferenziata + rifiuti raccolti in maniera separata ed avviati ad operazioni di smaltimento), espressa in tonnellate.

Con il termine raccolta multimateriale, o combinata, si intende la raccolta congiunta, ossia nello stesso contenitore, di rifiuti costituiti da materiali diversi quali ad esempio, non esaustivo:

- plastica-metallo (incluse lattine)
- vetro-metallo (incluse lattine)
- vetro-plastica- metallo (incluse lattine)
- carta-plastica- metallo (incluse lattine)

Qualora il Comune abbia disciplinato la pratica dell'autocompostaggio con uno specifico provvedimento che preveda una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione ed un sistema di controlli idoneo, i rifiuti oggetto di compostaggio domestico sono considerati come una frazione raccolta in modo differenziato e, pertanto, può essere computato ai fini del calcolo della raccolta differenziata un coefficiente di autocompostaggio fino ad un massimo di 0,25 Kg/ giorno per ogni abitante che pratica tale operazione.

Nel caso in cui l'Ente non sia a conoscenza del numero esatto degli abitanti che utilizzano le compostiere domestiche, verrà utilizzato come coefficiente moltiplicativo 3 per ciascuna compostiera, ottenendo così un numero teorico di abitanti che hanno adottato questa pratica (ovviamente tale numero non potrà superare gli abitanti residenti per l'anno di riferimento).

Nel caso in cui un Comune sia dotato di una compostiera di comunità, se questa è soggetta ad autorizzazione in via ordinaria o semplificata, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1278/2012, ai rifiuti raccolti dovrà essere attribuito alternativamente o il CER 200108 o il CER 200201 o ulteriori

CER previsti dall'autorizzazione e il quantitativo sarà corrispondente alla sommatoria dei carichi effettuati sul registro di carico e scarico relativi all'anno solare di riferimento.

Nel caso in cui non sia necessario autorizzare la compostiera, il quantitativo computabile sarà stimato sulla base delle utenze servite moltiplicato per 0,25 Kg/giorno per ogni utente, eventualmente corretto sulla base di parametri gestionali accertati oggettivamente (es. pesatura del rifiuto in ingresso).

Ai fini del calcolo della differenziata possono essere conteggiati anche i rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni, prodotti in ambito domestico, fino al quantitativo annuo massimo di 15 Kg pro capite, purché effettivamente conferiti dai produttori privati alle isole ecologiche comunali o impianti dedicati al recupero di materiali inerti convenzionati con il Comune e da qui avviate ad attività di recupero autorizzate, sia in procedura semplificata, sia in procedura ordinaria.

Qualora, a seguito di eventi precipitativi intensi o meteo marini eccezionali, si verifichi una produzione anomala di rifiuti, classificati alternativamente con i CER 200301 oppure 200303 oppure 200399 oppure 200307, in un arco temporale immediatamente connesso al verificarsi dell'evento, e la gestione straordinaria di tali rifiuti sia regolamentata da atti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, ovvero da atti emanati in attuazione della L. 225/1992 anche da parte di commissari delegati, tali rifiuti non dovranno essere computati né nel totale dei rifiuti prodotti né nella quantità raccolta in modo differenziato.

La normativa precisa poi l'elenco dei codici CER computabili nella percentuale della raccolta differenziata, comprensivi di alcune tipologie di rifiuti raccolti in modo differenziato con attribuzione di codici CER non propri dei rifiuti urbani, in accordo ai dettami del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. relativo alla gestione dei centri di raccolta comunali.

1.3.3 L.R. n. 1/2014, così come modificata dalla L.R. n. 12/2015

Con la L.R. n. 1/2014, successivamente modificata dalla L.R. n. 12/2015 e dalla L.R. n. 20/2015, è stato introdotto il nuovo concetto e la nuova individuazione geografica dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare la norma prevede che ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individui l'Ambito Regionale Unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro Aree Omogenee, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre Province liguri. Tale

previsione modifica la precedente suddivisione del territorio ligure nei quattro Ambiti Territoriali Ottimali che coincidevano con il territorio delle quattro Province liguri. La modifica non è solo formale perché sostanzialmente sposta il centro decisionale delle scelte territoriali, accentrando la pianificazione e la programmazione a livello regionale in un unico organismo dove sono rappresentati gli Enti Locali liguri con differenti pesi in termini di voto sulla base della popolazione e del territorio rappresentato.

La normativa regionale citata assegna alle Province l'organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, attribuendo loro il compito di definire nella propria Area Omogenea Bacini di Affidamento, sia transitori che definitivi, con caratteristiche di omogeneità territoriale e congruità di abitanti, nonché la gestione dei rifiuti residuali indifferenziati e il loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'Area. Tali piani rappresentano gli strumenti assegnati agli Enti di area vasta per il governo delle attività connesse allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul proprio territorio, comprendendo il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario, al fine di rendere il servizio sostenibile dal punto di vista della qualità e della sua economicità,.

L'Autorità d'Ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è, dunque, la Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'Ambito che:

a. approva il Piano d'Ambito, che recepisce e coordina le scelte dei piani d'Area;
b. definisce l'erogazione degli standard di costo, intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo;
c. individua i livelli qualitativi dei servizi e le relative modalità di monitoraggio;
d. individua gli enti pubblici incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e l'affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree;
e. adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione dei servizi;
f. approva modifiche ai confini territoriali delle aree in cui è articolato l'ambito regionale unico, motivate da esigenze di ottimizzazione logistica ed efficienza del servizio.

La Città Metropolitana e le Province provvedono alle funzioni connesse all'organizzazione ed all'affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani anche delegando tali funzioni a comuni, chiamati capofila, facenti parte di una zona omogenea.

In particolare la Città Metropolitana e le Province esercitano le seguenti funzioni:

a. analisi del fabbisogno di servizio per il Bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e alla qualità dei rifiuti da raccogliere ed avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
b. determinazione, sulla base dei criteri dell'Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;
c. Indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;
d. definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione del servizio;
e. assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerentemente con il modello organizzativo di cui alla lettera d);
f. controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.

1.3.4 L.R. n. 20/15

Nell'ottica di favorire lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio, la Legge prevede che tutti i Comuni predispongano e presentino, entro il 31 marzo 2016, alla Regione e alla Provincia o Città Metropolitana competente per territorio, un programma organizzativo contenente:

a. azioni per introdurre sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili che consentano di raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime frazioni, almeno del 45 per cento al 2016 e del 65 per cento al 2020 in termini di peso;
b. azioni finalizzate all'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, parametrati sulle quantità di rifiuto indifferenziato prodotto.

I Comuni che abbiano conseguito percentuali di riciclaggio inferiori a quelle previste, concorrono al sistema regionale di ambito attraverso il versamento di 25 euro per ogni tonnellata di rifiuto raccolta in modo indifferenziato, a concorrenza del quantitativo mancante rispetto ai citati obiettivi di riciclaggio.

I Comuni, singolarmente o riuniti in Bacini di Affidamento individuati dalla Provincia o Città metropolitana, hanno l'obbligo di inserire nei capitolati per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti i risultati di riciclaggio conformi agli obiettivi indicati, nonché le informazioni relative alla

filiera dei rifiuti con riferimento alle fasi della raccolta, del recupero, del trattamento e smaltimento.

Per gli affidamenti in corso i Comuni provvedono a rinegoziare con i gestori del servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, una strutturazione del servizio di raccolta differenziata in grado di raggiungere gli obiettivi di riciclaggio, nonché ad inserire l'obbligo contrattuale di fornire le informazioni relative alla filiera dei rifiuti.

Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei Bacini di Affidamento, i Comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020.

Ai fini degli affidamenti dei servizi, la Città metropolitana e le Province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei Bacini di Affidamento con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e della sua economicità, designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.

1.4 Normativa provinciale

1.4.1 D.G.P. n.359 del 22/10/2010

Con tale Delibera è stata approvata la bozza di convenzione tra l'allora A.T.O. Rifiuti della Provincia di Imperia ed il Comune di Taggia, condivisa nella seduta del .12.2010 della Conferenza dei rappresentanti dell'A.T.O. Rifiuti, finalizzata a regolare i rapporti intercomunali per la futura realizzazione dell'impianto unico provinciale per il trattamento dei rifiuti, con annessa discarica di servizio, nel sito di Colli in Comune di Taggia.

Tale convenzione, oltre a riportare le caratteristiche tecniche di base con cui dovrà essere progettato tale impianto e la l'annessa discarica di servizio, indica gli strumenti di pianificazione gestionale sui rifiuti a cui dovranno attenersi i Comuni del territorio al fine di traguardare gli obiettivi di raccolta differenziata compatibili con i flussi previsti, in termini di qualità e quantità, per la funzionalità a regime dell'impianto in questione.

In particolare:

1. La Provincia di Imperia e tutti i Comuni della Provincia componenti dell'ATO Rifiuti si impegnano formalmente e fattivamente per una politica determinata e forte orientata alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, così come indicano le direttive nazionali ed europee, in modo tale da ridurre la quantità complessiva dei rifiuti prodotti e di conseguenza dei rifiuti da trattare e smaltire nell'impianto dei Colli e nella prevista discarica di servizio funzionale a quest'ultimo;
2. la Provincia e tutti i Comuni dell'ATO si impegnano formalmente e fattivamente per un forte incremento della raccolta differenziata dei rifiuti, tenendo conto degli obiettivi fissati dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e secondo le cadenze temporali e quantitative indicate dalla programmazione di bando per la realizzazione dell'impianto unico provinciale, che prevede il raggiungimento del 65% entro e non oltre i primi 3 anni dall'entrata in funzione dell'impianto.

In base a quanto previsto da tale atto, al fine di permettere il raggiungimento dei citati obiettivi di raccolta differenziata, la Provincia ha attivato, a cominciare dalle percentuali di raccolta differenziata raggiunte nel 2011 e validate dalla Regione Liguria nel 2012, un sistema penalizzante e premiante nei confronti dei Comuni.

1.4.2 Decreto del Presidente della Provincia n. 67 del 18/11/2015

Tale Decreto fornisce gli indirizzi provinciali per la gestione transitoria dei rifiuti nelle more dell'approvazione del presente Piano d'Area, definendo, in accordo con la normativa regionale, il territorio della Provincia di Imperia come Area Omogenea ed individuando un adeguato numero di Bacini di Affidamento che dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche minime:

- un numero di abitanti non inferiore ai 20.000;
- omogeneità territoriale.

Nel periodo transitorio, ossia sino al 31/12/2020, alla scadenza dei singoli contratti di gestione del servizio rifiuti, i Comuni provvederanno ai nuovi affidamenti obbligatoriamente aggregati in Bacini di Affidamento, secondo le modalità e le forme associative previste dalla normativa nazionale e/o regionale ovvero individuando un Comune capofila.